

CON. I.S.A. “VALLE DI SUSÀ”

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL CONSORZIO

NR.150 / UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE SARA RAVETTO CAT D, POSIZIONE ECONOMICA D.1. PER IL PERIODO DICEMBRE 2016 – GIUGNO 2016

IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

Con i poteri :

- dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 17 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e s.m.i.;
- dell'art. 27 del vigente Statuto Consortile;

richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8/A/2016 del 15/04/2016 con la quale si approvavano il Bilancio di Previsione 2016/2018 e il Piano Programma 2016/2018 e s.m.i.

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17/2016 del 29/04/2016 con la quale si approvava il P.E.G. per il triennio 2016 – 2018 e s.m.i.;

attesa la necessità di procedere ad una assunzione a tempo determinato anche per consentire l'avvio della sperimentazione del progetto SIA, di carattere urgente e indifferibile come si evince dalla relazione del competente Responsabile d' Area allegata;

richiamato l'art. 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), che ha esteso agli enti locali un limite di spesa prevedendo la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile nel limite del 50% della spesa sostenuta, per le medesime finalità, nell'anno 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2013 del 21/01/2013 avente ad oggetto: “ Modifica al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consorzio. Limiti alla spesa per i contratti di lavoro di natura temporanea o con rapporto di lavoro flessibile- determinazioni” con la quale si prevede che: “al fine di salvaguardare particolari esigenze operative, il vincolo di cui all'art 9, comma 28, del DL 31 maggio 2010 n 78, convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della legge 183 del 12 novembre 2011(legge di stabilità per il 2012), può essere suscettibile di adattamento(OMISSIS), e in ogni caso a decorrere dall'anno 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.15 del 28/04/2015 avente ad oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale – anni -2015- 2017” con la quale è stato autorizzato il ricorso, qualora se ne ravvisi la necessità, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Consorzio, per il triennio 2015 -2017, a

forme contrattuali flessibili di assunzione ed impiego del personale nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2015 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale, (senza tale adempimento non si sarebbe potuto instaurare alcun rapporto di lavoro con qualsivoglia tipologia di contratto, pena la nullità dell'atto posto in essere);

richiamato l'art 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 e s.m.i che prevede che, per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;

richiamato l'art. 19, comma 2, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 – Apposizione del termine e durata massima- che sancisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;

considerato che la tempistica ristretta non consente lo svolgimento di nuove procedure di selezione, e, per giunta, è indispensabile disporre di personale esperto e immediatamente operativo non potendo prevedere periodi di formazione o di affiancamento con il personale in organico già oberato da situazioni di criticità dovute ad assenze di personale o a rapporti di lavoro convertiti in part time che hanno ridisegnato l'assetto organizzativo dell'amministrazione;

considerato che l' Assistente Sociale Russo Valentina, ultima classificata nell'attuale graduatoria di merito ancora valida, ha rassegnato le sue dimissioni in data 30/09/2016;

dato atto che l'ultimo rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato in capo all'Assistente Sociale Sara RAVETTO, è cessato il 20 novembre scorso, ed era stato a suo tempo attivato mediante procedura selettiva con il Centro per l'Impiego di Susa e che la competente Responsabile di Area reputa determinante la continuità di presa in carico di casi da parte della medesima operatrice, al fine di prevenire ripercussioni negative sull'utenza;

preso atto della disponibilità manifestata per le vie brevi dall' Assistente Sociale RAVETTO SARA a un' assunzione a tempo determinato ;

visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i;

visto il D.L. 31/05/2010 n 78 convertito, con modificazioni ,nella Legge 30/07/2010 n. 122;

vista la legge di stabilità 2015, legge 23 dicembre 2014 n 190;

vista la legge di stabilità 2016, legge 28 dicembre 2015, n. 208;

visto il D.lgs 15/06/2015 n 81, entrato in vigore il 25/06/2015;

visto il vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni/Enti Locali;

visto il vigente Regolamento Consortile sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

dato atto che è stata preventivamente verificata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. Di assumere la Sig.ra Sara RAVETTO, nata a Susa il 28/02/1991, a tempo determinato e parziale, 30 ore settimanali, part time verticale, quale Assistente Sociale cat. D- D1 per il periodo dal 01/12/2016 – 31/05/2017, per consentire l'avvio della prima sperimentazione progetto S.I.A.. Il rapporto di lavoro può essere soggetto a risoluzione anticipata in relazione agli esiti della partecipazione all'avviso ministeriale non competitivo per l'attuazione del S.I.A, e in relazione al contenimento della spesa di personale entro il tetto di spesa anno 2008 a fronte di un diverso assetto organizzativo che si verifichi nel tempo;
2. di dare atto che vengono rispettati i peculiari vincoli assunzionali in materia ed in particolare:
 - il vincolo imposto dall'art.1, comma 562, legge 27/12/2006 n. 296 (nella fattispecie il tetto di spesa del personale per l'anno 2016/2017 non deve superare quello relativo al personale dell'anno 2008);
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 29/12/2015 con la quale si è adempiuto all'obbligo di cui all'art. 16 della legge 183/2011 mediante ricognizione annuale della dotazione organica dell'Ente che non presenta esubero o eccedenza di personale;
 - viene rispettata la clausola sancita dall' art 19, comma 2, del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 che sancisce che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi;
 - viene rispettato il vincolo imposto dall'art. 23 del D.Lgs 81/20015 che dispone che, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5;
 - è stata adottata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 4/2015 del 28/01/2015 con la quale è stato approvato il piano delle azioni positive ai sensi del D.Lgs 14/04/2006 n. 198 e s.m.i. per il triennio 2015 -2017
3. di demandare la disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale al contratto individuale di lavoro;
4. di dare atto che la spesa complessiva per l'assunzione di che trattasi trova copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2016-2018, alla Mis. 12, Progr. 7, Tit. 1, Mac Agr. 101, Cap 950 (Servizio Sociale Professionale).

Susa, lì 23/11/2016

IL DIRETTORE
F.to Anna BLAIS